



REGIONE SICILIANA
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

AREA 2 Demanio Marittimo
Struttura Territoriale Ambiente - Messina
Via Geraci Is.87 - 98123 Messina
Tel.090-29.28.649 – Fax 090-29.82.360
PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
e-mail : updm.messina@regione.sicilia.it

ORDINANZA N. 4 / 20 GEN. 2020

INTERDIZIONE DI AREA DEMANIALE MARITTIMA NEL COMUNE DI TUSA (ME), PER IL SUSSISTERE DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA', RELATIVAMENTE A CROLLI DAL COSTONE ROCCIOSO SULLA SOTTOSTANTE SPIAGGIA " LE LAMPARE " NELLA FRAZIONE DI CASTEL DI TUSA, PER CIRCA MQ 850,00 RICADENTI SUL FOGLIO DI MAPPA N° 5, PORZIONE DELLA PARTICELLA N° 1, COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA, RISCONTRATI, SULLA SCORTA DI ACCERTAMENTO CONGIUNTO CON LA DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI S. STEFANO DI CAMASTRA IN DATA 16/01/2020.

Il Dirigente Responsabile della Struttura Territoriale Ambientale - Messina :

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.
- VISTO il R.D. 30 marzo 1942 n. 327 recante l'approvazione del Codice della Navigazione.
- VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 che ha approvato il Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.
- VISTO il D.P.R. 01 luglio 1977 n. 684 recante norme di attuazione dello Statuto in materia di Demanio Marittimo.
- VISTA la L.R. 10 aprile 1978 n. 2.
- VISTO il comma 7 dell'art.6 della L.172 dell'08 luglio 2003 che dispone che a decorrere dalla data del 1 luglio 2004 le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla Regione Siciliana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 01 luglio 1977 n. 684, sono esercitate direttamente dall'Amministrazione Regionale.
- VISTA la L.R. 29 novembre 2005 n. 15.
- VISTI gli artt. 30 del Codice della Navigazione e 59 del Regolamento del Codice della Navigazione.
- VISTO il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, pubblicato nel S.O. della GURS n. 28 dell'01 luglio 2016, relativo al regolamento di attuazione del titolo II della L.R. 19/2008, rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali.
- VISTO l'art. 6 del D.Lgs. n. 1 del 02 gennaio 2018 sulle attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile.
- VISTA la circolare del Dirigente Generale Dipartimento Ambiente Prot. n. 78938 del 03/12/2019 ;

- VISTO il D.P.Reg, n° 12 del 27/06/19 riguardante il “ Regolamento di attuazione del Titolo 2 della L.R. 16/12/'08 n° 19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della L.R. 17/03/'16, n°3. Modifica del D.P.Reg. 18/01/2013 n° 6 e s.m.i.i.”
- VISTO il D.P.R. n. 708 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 59 del 13/02/2018.
- VISTO il D.D.G. n. 706 del 06.08.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile della Struttura Territoriale Ambiente di Messina del Dipartimento Regionale dell'Ambiente all'Ing. Nicocia Giampaolo.
- Visto il D.D.G. n. 716 del 06.08.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente responsabile dell U.O.B. Territoriale Ambiente 1 - Messina del Dipartimento Regionale dell'Ambiente all'Ing. Sciotto Nicola.

ORDINA

Articolo 1

1 - Si dispone **con effetto immediato l'interdizione** di AREA DEMANIALE MARITTIMA NEL COMUNE DI TUSA (ME), PER IL SUSSISTERE DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA', RELATIVAMENTE A CROLLI DAL COSTONE ROCCIOSO SULLA SOTTOSTANTE SPIAGGIA “ LE LAMPARE “ NELLA FRAZIONE DI CASTEL DI TUSA , PER CIRCA 850,00 MQ RICADENTI SUL FOGLIO DI MAPPA N° 5, PORZIONE DELLA PARTICELLA N° 1, COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA, RISCONTRATI, SULLA SCORTA DI ACCERTAMENTO CONGIUNTO CON LA DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI S. STEFANO DI CAMASTRA IN DATA 16/01/2020.

2 - l'Amministrazione Comunale di Tusa (ME) è incaricata di provvedere alla delimitazione della zona come da planimetria allegata, nonchè ai sensi del D.Lgs n° 92 del 2008 art. 6 di vigilare e di apporre cartelli monitori che rendano noto il divieto di cui alla presente Ordinanza .

Articolo 2

Il divieto di cui all'art. 1 non si applica al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, delle forze di polizia e ad altri dipendenti di enti ed uffici della pubblica amministrazione che abbiano necessità di accedere alle aree interdette in ragione di compiti d'ufficio.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e fermo restando, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dalla condotta illecita posta in essere,

incorreranno nella violazione prevista dall'art. 1164 del Codice della Navigazione e saranno, altresì, ritenuti responsabili di qualunque danno che derivi a persone o cose dall'inosservanza della stessa. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Articolo 4

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e sospende ogni disposizione in contrasto con il presente provvedimento.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo della Struttura Territoriale Ambientale - Messina, sede di Milazzo, dalla Capitaneria di Porto di Milazzo e all'Albo del Comune di Tusa (ME), oltre che sul sito web istituzionale del Dipartimento dell'Ambiente.

Milazzo, li 20/01/2020

Il Dirigente dell'U.O.B. STA 1 – ME
Ing. Nicola Sciotto



Il Dirigente della Struttura Territoriale Ambientale – ME
Ing. Giampaolo Nicotia



Castel di Tusa

Scrivi una descrizione per la tua mappa.

Legenda



Google Earth

